

CAPO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I - Viabilità

Art. 78
Classificazione

Agli effetti del presente Piano la viabilità è così classificata:

- a) grandi infrastrutture viarie, intendendosi per tali le linee ferroviarie, le autostrade, le superstrade e le strade statali;
- b) viabilità di collegamento, intendendosi per tale le strade provinciali e le strade comunali che collegano nuclei abitati o frazioni comunali, o che comunque collegano più parti del territorio diversamente classificate e disciplinate dal Piano.
- c) viabilità di urbanizzazione, intendendosi per tale le strade al servizio esclusivo dei singoli insediamenti;
- d) viabilità interpodereale, intendendosi per tale le strade al servizio esclusivo dell'attività agro-silvo-pastorale con una sola corsia di marcia e dotate di apposite piazzole per l'incrocio e la sosta.

Art. 79
Disciplina delle grandi infrastrutture viarie

1. Le nuove grandi infrastrutture viarie e gli interventi di rilevante modificazione di quelle esistenti sono assoggettati alla disciplina dell'art. 32, anche agli effetti del presente Titolo.
2. Sulle aree delle autostrade esistenti, individuate nella cartografia di Piano relativa all'assetto insediativo con la sigla AE, e sulle aree di linee ferroviarie esistenti, ancorché non individuate nella cartografia di Piano con la sigla AI, nonché su quelle funzionalmente connesse anche se esterne ai relativi perimetri, sono consentiti gli interventi necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza, sicurezza e servizio dell'infrastruttura.
3. Tali interventi, qualora comportino la realizzazione di attrezzature, impianti o edifici incidenti sul rapporto tra l'autostrada o la ferrovia ed il contesto paesaggistico, dovranno tener conto degli obiettivi seguiti dal Piano in relazione alle zone nelle quali si collocano.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, anche nei confronti delle superstrade e delle strade statali